

Studio Legale Audiello

Inammissibile la memoria istruttoria che contiene solo asserzioni.

Le memorie istruttorie non possono essere usate per mere asserzioni: servono solo per indicare i mezzi di prova e per replicare alle asserzioni che controparte ha scritto nelle prime memorie.

Nell'ambito del processo civile, le **memorie istruttorie** non possono essere utilizzate per **mere asserzioni** a meno che queste non costituiscano una **replica** o una **risposta processuale** alle deduzioni di controparte. Per cui, se la parte non ha depositato la memoria ex art. 183 sesto comma cod. proc. civ., primo termine, la controparte **non ha diritto ad alcuna attività assertiva**, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire. Lo ha chiarito il **Tribunale di Milano** con una recente ordinanza [1].

Il processo è caratterizzato da scansioni temporali il cui mancato rispetto fa decadere le parti dalla possibilità di compiere ben precise attività.

Infatti, nella prima udienza (di trattazione della causa), il giudice concede alla parti che lo richiedono [2]:

- 1) un termine di **trenta giorni** per il deposito di memorie limitate alle sole **precisazioni** o **modificazioni** delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine di ulteriori **trenta giorni** per **replicare** alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le **eccezioni** che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei **mezzi di prova** e produzioni documentali (c.d. **memorie istruttorie**);
- 3) un termine di ulteriori **venti giorni** per le sole indicazioni di **prova contraria**.

Nelle prime memorie la parte svolge la propria **attività assertiva** precisando e/o modificando quanto già affermato nell'atto introduttivo del giudizio (se parte attrice) o nell'atto di costituzione (se parte convenuta).

Nelle seconde memorie la parte non ha più possibilità di limitarsi alle **sole asserzioni** perché queste hanno la loro sede naturale **già nelle prime memorie**. Le note istruttorie servono, invece, a **controbattere** alle deduzioni avversarie (contenute nelle prime memorie) e a indicare i mezzi di prova.

Di conseguenza, secondo i giudici milanesi, **se la controparte non deposita le prime memorie**, l'altra parte non ha alcunché da replicare o contraddire; pertanto essa deve limitarsi a indicare, nelle seconde memorie, i mezzi di prova. Pena l'**inammissibilità** delle memorie istruttorie.

[1] Trib. Milano, ord. 23 maggio 2013.

[2] Art. 183, c. 6, cod. proc. civ.

(fonte: <http://www.laleggepertutti.it>)